

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per le questioni regionali

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 83/2014: Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo. C. 2426 Governo (Parere alle Commissioni riunite VII e X della Camera) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni</i>)	364
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di parere della relatrice</i>)	367
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	371
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	366

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 25 giugno 2014. — Presidenza del presidente Renato BALDUZZI.

La seduta comincia alle 8.05.

DL 83/2014: Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo.

C. 2426 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite VII e X della Camera).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni).

La senatrice Stefania PEZZOPANE (PD), *relatrice*, dopo aver richiamato il dibattito svoltosi nella precedente seduta, formula una proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni (*vedi allegato 1*), evidenziando di avere ripreso nelle osservazioni di cui alle lettere *e*) e *h*) le considerazioni svolte nella precedente seduta dal senatore Cotti.

Il senatore Daniele Gaetano BORIOLI (PD) invita la relatrice a valutare la possibilità di trasformare in condizione l'osservazione di cui alla lettera *d*), con la quale si suggerisce alle Commissioni di merito l'opportunità di prevedere l'intesa, anziché il semplice parere, della Conferenza Stato-regioni sul piano straordinario di mobilità turistica di cui all'articolo 11, comma 1. Osserva infatti che la mobilità turistica può interessare le regioni molto da vicino, soprattutto quando riguardi soltanto il territorio della singola regione.

Il deputato Gian Luigi GIGLI (PI) esprime perplessità sull'osservazione di cui alla lettera *b*) della proposta di parere della relatrice, con cui si suggerisce che all'articolo 8, comma 4, sia prevista l'intesa, anziché il semplice parere, della Conferenza unificata sul decreto ministeriale che stabilisce i titoli di studio utili per l'inserimento negli elenchi dei giovani da impiegare presso gli istituti e i luoghi della cultura. Ritiene infatti che i titoli di studio in questione dovrebbero essere gli stessi sul territorio nazionale e che la loro

definizione debba pertanto spettare allo Stato.

Chiede inoltre alla relatrice se abbia valutato il decreto-legge in esame anche alla luce del nuovo riparto di competenza tra lo Stato e le regioni in materia di turismo ipotizzato dal disegno di legge costituzionale del Governo S. 1429 nell'ambito della riforma della parte II della Costituzione.

Il deputato Florian KRONBICHLER (SEL), considerato che il decreto-legge in esame ha un'impostazione fortemente accentratrice e tale quindi da comprimere le autonomie regionali, avrebbe auspicato una proposta di parere più critica, nella quale i rilievi che la relatrice ha formulato come osservazioni figurassero almeno come condizioni.

Il senatore Mario DALLA TOR (NCD), premesso di condividere il senso dell'osservazione di cui alla lettera e) della proposta di parere della relatrice, con cui si sottolinea l'esigenza che le guide turistiche, anche se abilitate per tutto il territorio nazionale, conoscano soprattutto lo specifico territorio sul quale operano e i relativi beni culturali, esprime però il timore che una previsione in questo senso possa essere in contrasto con la disciplina europea in materia di libera circolazione delle guide turistiche che l'Italia ha recepito con la disposizione che nel parere si chiede di modificare, ossia con l'articolo 3 della legge n. 97 del 2013.

Il senatore Gianpiero DALLA ZUANNA (PD), rilevato come un punto qualificante del decreto-legge in esame sia rappresentato dall'articolo 1, che prevede un credito di imposta per favorire le erogazioni liberali a sostegno della cultura, invita la relatrice a valutare la possibilità di suggerire alle Commissioni di merito un coinvolgimento delle regioni anche in questa iniziativa.

Il presidente Renato BALDUZZI dichiara di concordare con il deputato Kronbichler quanto al carattere accen-

tratore dell'impostazione del decreto-legge.

Con riferimento all'intervento del deputato Gigli, che ha chiesto come andrebbe valutato il decreto-legge in esame alla luce della riforma costituzionale *in itinere* al Senato, rileva che il disegno di legge del Governo S. 1429 attribuisce allo Stato la competenza legislativa sulle sole « norme generali » in materia di turismo e che a loro volta i relatori in Commissione affari costituzionali, con l'emendamento 26.1000, propongono di trasferire allo Stato la competenza legislativa sulle sole « disposizioni generali e comuni » sul turismo. In altre parole, le riforme costituzionali si stanno in questa fase orientando nel senso di una concorrenza di competenze tra lo Stato e le regioni in materia di turismo, di modo che, anche sulla base di questo eventuale nuovo parametro costituzionale, interventi come quelli del decreto-legge dovrebbero necessariamente prevedere un coinvolgimento delle regioni e in mancanza di ciò sarebbero probabilmente oggetto di un contenzioso; del resto, il concorso dello Stato e delle regioni è inevitabile in politiche come quelle di cui si parla, suscettibili di avere attuazione differenziata sui diversi territori.

Quanto invece al coinvolgimento della Conferenza unificata sul decreto ministeriale di cui all'articolo 8, comma 4 – di cui pure ha fatto cenno il deputato Gigli – fa presente che il suddetto decreto non si limita a stabilire i titoli di studio utili per l'inserimento negli elenchi dei giovani da impiegare presso gli istituti e i luoghi della cultura, ma riguarda anche aspetti di interesse delle regioni, come le modalità di tenuta degli elenchi e la ripartizione delle risorse stanziare.

Con riferimento poi all'intervento del senatore Borioli, dichiara di condividere il suo suggerimento alla relatrice perché trasformi in condizione l'osservazione di cui alla lettera d), anche se ritiene che il piano della mobilità di cui si parla nel decreto-legge non possa che avere un rilievo nazionale, dal momento che in caso contrario, se cioè riguardasse la mobilità all'in-

terno delle regioni, dovrebbe necessariamente essere un atto di competenza esclusiva delle singole regioni.

Con riferimento invece all'intervento del senatore Dalla Tor, esprime l'avviso che, formulata nei termini in cui l'ha messa la relatrice, l'osservazione relativa alle guide turistiche non si ponga in contrasto con la disciplina europea.

Infine, ritiene che l'osservazione del senatore Dalla Zuanna sia condivisibile, per quanto al limite delle competenze della Commissione, e, fermo restando che la decisione al riguardo spetta alla relatrice, potrebbe essere formulata nel senso di suggerire alle Commissioni di coinvolgere le regioni nell'attività di informazione ai cittadini in merito ai benefici fiscali connessi alle erogazioni liberali in favore della cultura.

Invita infine la relatrice a valutare la possibilità di inserire nelle premesse della sua proposta di parere un riferimento al fatto che uno Stato regionale, che come tale riconosce e tutela le specifiche identità regionali, non può non attribuire alle regioni la possibilità di promuovere autonomamente in Italia e all'estero se stesse e la propria immagine.

La senatrice Stefania PEZZOPANE (PD), *relatrice*, dopo aver sottolineato che la sua proposta di parere è basata sulla attuale ripartizione delle competenze tra Stato e regioni e non tiene conto delle riforme costituzionali *in itinere*, il cui contenuto è in divenire, riformula la sua proposta di parere (*vedi allegato 2*) alla luce del dibattito, da una parte recependo i suggerimenti dei senatori Borioli e Dalla Zuanna e del presidente e, dall'altra parte, modificando l'osservazione di cui alla lettera *b*) per chiarire gli aspetti di interesse delle regioni nel decreto ministeriale di cui all'articolo 8, comma 4.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

La seduta termina alle 8.45.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 8.45 alle 8.50.

ALLEGATO 1

**DL 83/2014: Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo
(C. 2426 Governo)**

PROPOSTA DI PARERE DELLA RELATRICE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il disegno di legge del Governo C. 2426, di conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, recante disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo;

rilevato che:

il provvedimento detta disposizioni finalizzate alla tutela e alla valorizzazione dei beni culturali, alla promozione e organizzazione delle attività culturali e al rilancio del turismo;

in base alla Costituzione, la materia della tutela dei beni culturali è attribuita alla competenza legislativa esclusiva dello Stato (articolo 117, secondo comma, lett. s)), fermo restando che la legge statale deve disciplinare forme di intesa e coordinamento tra lo Stato e le regioni in questa materia (articolo 118, terzo comma), mentre la materia della valorizzazione dei beni culturali e della promozione e organizzazione di attività culturali è attribuita alla competenza legislativa concorrente dello Stato e delle regioni (articolo 117, terzo comma);

la Corte costituzionale ha chiarito che lo sviluppo della cultura corrisponde a finalità di interesse generale, « il cui perseguimento fa capo alla Repubblica in tutte le sue articolazioni (articolo 9 Cost.), anche al di là del riparto di competenze per materia fra Stato e regioni » (sentenze n. 478 del 2002 e n. 307 del 2004), e che

la promozione e organizzazione di attività culturali comprende lo spettacolo e le attività cinematografiche (sentenze n. 255 del 2004 e n. 285 del 2005);

la Corte costituzionale ha altresì chiarito (a partire dalla sentenza n. 197 del 2003) che la materia del turismo è attribuita alla competenza legislativa residuale delle regioni (articolo 117, quarto comma) e che, nondimeno, considerata l'importanza del settore del turismo per l'economia nazionale, tale attribuzione non esclude la legittimità di un intervento legislativo dello Stato volto a disciplinare l'esercizio unitario di determinate funzioni amministrative nella materia, fermo restando che la valutazione dell'interesse pubblico sottostante all'assunzione di funzioni regionali da parte dello Stato deve essere proporzionata, assistita da ragionevolezza alla stregua di uno scrutinio stretto di costituzionalità e rispettosa del principio di leale collaborazione con le regioni (sentenze n. 76 e n. 13 del 2009, n. 94 del 2008, n. 339 e n. 88 del 2007, n. 214 del 2006);

con specifico riguardo al settore turistico, la Corte ha affermato che la necessità di un intervento unitario del legislatore statale nasce dall'esigenza di valorizzare al meglio l'attività turistica sul piano economico interno ed internazionale, attraverso misure di varia e complessa natura, e dalla necessità di ricondurre ad unità la grande varietà dell'offerta turistica del nostro Paese e di esaltare il rilievo assunto dal turismo

nell'ambito dell'economia nazionale (sentenze n. 76 del 2009, n. 88 del 2007 e n. 214 del 2006);

numerose disposizioni appaiono inoltre funzionali alla tutela della concorrenza, che l'articolo 117, secondo comma, lett. e) attribuisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

rilevato che:

l'articolo 4, comma 1 – che stabilisce che gli uffici territoriali del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e i comuni debbano avviare i procedimenti di riesame delle autorizzazioni e delle concessioni di suolo pubblico per verificarne la compatibilità con le esigenze di decoro dei siti culturali e che, in tale riesame, possano procedere anche in deroga ad eventuali disposizioni regionali adottate in base all'articolo 28, commi 12-14 del decreto legislativo n. 114 del 1998 e ai criteri per il rilascio e il rinnovo della concessione di posteggi per l'esercizio del commercio su aree pubbliche stabiliti con intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 70 del decreto legislativo n. 59 del 2010 – incide sulla materia della valorizzazione dei beni culturali, attribuita alla legislazione concorrente dello Stato e delle regioni, e sulla materia del commercio, attribuita alla legislazione residuale delle regioni;

l'articolo 7, comma 1 – che, al fine di accrescere la capacità attrattiva del Paese, prevede il finanziamento di interventi di tutela e valorizzazione di beni o siti di rilevanza culturale nazionale individuati annualmente con apposito decreto ministeriale – incide, tra l'altro, anche sulla materia del turismo;

l'articolo 8 – che, al fine di migliorare il servizio pubblico di valorizzazione dei beni culturali, prevede che gli istituti e i luoghi della cultura impieghino giovani laureati con contratto di lavoro flessibile e che i titoli di studio utili, le modalità di tenuta dei relativi elenchi e le modalità di riparto delle risorse stanziare a tal fine siano stabiliti con decreto mi-

nisteriale, sentita la Conferenza unificata – incide sulla materia della valorizzazione dei beni culturali;

l'articolo 9 e l'articolo 10 – che prevedono crediti di imposta per incentivare la digitalizzazione degli esercizi ricettivi e la riqualificazione e l'accessibilità delle strutture ricettive – incidono, tra l'altro, anche sulla materia del turismo;

parimenti, incide anche sulla materia del turismo l'articolo 11, che detta norme in materia di mobilità e accoglienza e guide turistiche;

per quanto riguarda, in particolare, la disciplina dell'attività di guida turistica (di cui al comma 3 del medesimo articolo 11), va preso atto che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 178 del 2014, ha considerato la previsione (introdotta dall'articolo 3 della legge n. 97 del 2013) di un'abilitazione alla professione di guida turistica valida su tutto il territorio nazionale alla stregua di una misura di liberalizzazione, riconducendola quindi alla materia della tutela della concorrenza, sulla quale, come già ricordato, la competenza legislativa spetta allo Stato in via esclusiva, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lett. e) della Costituzione;

peraltro, non c'è dubbio che, ai fini di un servizio di guida turistica di qualità e della conseguente promozione del turismo, sia indispensabile che le guide turistiche, pur abilitate su tutto il territorio nazionale, conoscano soprattutto lo specifico territorio sul quale operano e i relativi beni culturali;

inoltre, per effetto delle modifiche introdotte dal decreto-legge in esame al citato articolo 3 della legge n. 97 del 2013, attualmente si prevede che con decreto ministeriale, sentita la Conferenza unificata, siano individuati i siti di particolare interesse storico, artistico o archeologico per i quali occorre una specifica abilitazione (per svolgere l'attività di guida turistica), nonché, previa intesa in sede di Conferenza unificata, i requisiti necessari ad ottenere tale abilitazione e la disciplina

del procedimento di rilascio, laddove appare più congruo prevedere l'intesa della Conferenza unificata sia ai fini dell'individuazione dei siti di particolare interesse, sia ai fini della definizione dei requisiti per ottenere l'abilitazione;

rilevato che:

L'articolo 13, disponendo che l'avvio e l'esercizio delle strutture turistico-ricettive e l'apertura delle agenzie di viaggi e turismo siano soggetti a segnalazione certificata di inizio attività, sostanzialmente ripropone il contenuto degli articoli 16, comma 1, e 21 del cosiddetto codice del turismo (decreto legislativo n. 79 del 2012), che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 80 del 2012, ha dichiarato illegittimi in quanto volti all'accentrimento di funzioni rientranti nella competenza residuale delle regioni;

peraltro, la stessa Corte costituzionale, nelle successive sentenze n. 203 del 2012 e n. 121 del 2014, ha argomentato che la disciplina della SCIA è riconducibile alla competenza legislativa esclusiva dello Stato in base al parametro di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione («determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale»): infatti la disciplina della SCIA, tendendo a semplificare le procedure amministrative e ad alleggerire il carico di adempimenti a carico del cittadino, risponde al principio di semplificazione, che può essere considerato come principio fondamentale dell'azione amministrativa, mentre questa, a sua volta, può essere qualificata come «prestazione», della quale lo Stato è competente a fissare il livello essenziale a fronte di uno specifico diritto degli individui e delle imprese;

inoltre, il caso di specie – in quanto tende alla semplificazione e all'uniformazione sul territorio nazionale di un adempimento funzionale all'avvio di attività economiche (strutture turistico-ricettive e agenzie di viaggi e turismo) – appare riconducibile anche alla materia

della tutela della concorrenza, che l'articolo 117, secondo comma, lett. *e*) della Costituzione riserva alla legislazione esclusiva dello Stato;

rilevato infine che:

L'articolo 16, che detta una nuova disciplina dell'ENIT-Agenzia nazionale del turismo, incide sulla materia del turismo, tra l'altro prevedendo che il nuovo statuto dell'Agenzia debba disciplinare anche l'Osservatorio nazionale del turismo;

la Corte costituzionale ha ritenuto necessario il coinvolgimento delle regioni sia nella procedura di nomina degli organi dell'ENIT (sentenza n. 214 del 2006), sia nella disciplina dell'Osservatorio nazionale dell'agriturismo (sentenza n. 339 del 2007),

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) l'articolo 4, comma 1, sia riformulato nel senso di prevedere che le regioni debbano modificare le proprie normative in materia di rilascio di autorizzazioni e concessioni di suolo pubblico al fine di garantire la salvaguardia del principio secondo cui tali autorizzazioni e concessioni devono comunque assicurare il decoro dei siti culturali, nell'ottica di una adeguata valorizzazione degli stessi in quanto beni culturali;

2) all'articolo 7, comma 1, si preveda che sul Piano strategico «Grandi progetti beni culturali» e sulla ripartizione delle relative risorse sia sentita anche la Conferenza unificata;

3) all'articolo 11, si preveda un coinvolgimento delle regioni nell'attuazione delle misure di cui al comma 3, in base al quale immobili pubblici non utilizzati possono essere concessi a imprese per la realizzazione di percorsi pedonali, ciclabili e mototuristici;

e con le seguenti osservazioni:

a) all'articolo 7, comma 2, lett. b), capoverso comma 4-ter, appare opportuno prevedere che i progetti culturali relativi alle periferie urbane siano elaborati secondo criteri da stabilire in sede di Conferenza unificata;

b) all'articolo 8, comma 4, appare opportuno prevedere che sul decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ivi menzionato (che stabilisce i titoli di studio utili per l'inserimento negli elenchi dei giovani da impiegare presso gli istituti e i luoghi della cultura, anche delle regioni, e le modalità di tenuta degli elenchi) sia acquisita l'intesa, e non il semplice parere, della Conferenza unificata;

c) all'articolo 9, comma 4, e all'articolo 10, comma 4, appare opportuno prevedere che sui due decreti ministeriali ivi menzionati (che devono individuare i soggetti e le spese ammessi ai crediti di imposta, le relative procedure, le soglie massime di spesa e le procedure di recupero in caso di uso illegittimo dei crediti) sia acquisita l'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni;

d) all'articolo 11, comma 1, appare opportuno prevedere l'intesa, anziché il semplice parere, in sede di Conferenza Stato-regioni sul piano straordinario della mobilità turistica;

e) al comma 4 dell'articolo 11, appare opportuno modificare l'articolo 3 della legge n. 97 del 2013 (in materia di abilitazione nazionale per la professione di guida turistica) anche nel senso di prevedere che, in sede di Conferenza Stato-regioni o comunque con il coinvolgimento del sistema delle regioni, siano stabilite regole volte ad assicurare che le guide turistiche, anche se abilitate su tutto il

territorio nazionale, conoscano lo specifico territorio sul quale operano e i relativi beni culturali;

f) al medesimo comma 4 dell'articolo 11, appare opportuno prevedere che l'intesa in sede di Conferenza unificata sul decreto ministeriale di cui all'articolo 3, comma 3, della legge n. 97 del 2013, sia acquisita anche ai fini dell'individuazione dei siti di particolare interesse storico, artistico o archeologico per i quali occorre una specifica abilitazione per l'esercizio dell'attività di guida turistica, e non soltanto ai fini dell'individuazione dei requisiti necessari ad ottenere tale abilitazione e della disciplina del relativo procedimento di rilascio;

g) all'articolo 16, appare opportuno prevedere un coinvolgimento del sistema delle regioni nell'attività dell'ENIT, innanzitutto stabilendo, al comma 5, che sul nuovo statuto dell'Agenzia (che, tra l'altro, disciplina l'Osservatorio nazionale del turismo) e sulla nomina del presidente dell'ENIT sia acquisita l'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni; che nel consiglio federale di cui al comma 6 siano rappresentate direttamente le regioni, salvo che le stesse deleghino a rappresentarle componenti delle eventuali agenzie regionali per il turismo; che nell'Osservatorio nazionale del turismo di cui al medesimo comma 6 siano rappresentate le regioni; e che ai fini della convenzione tra il Ministero e l'ENIT di cui al comma 7 (che, tra l'altro, definisce gli obiettivi dell'Agenzia) sia acquisita l'intesa, e non il semplice parere, in sede di Conferenza Stato-regioni;

h) all'articolo 9, comma 2, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di escludere dal beneficio del credito di imposta le spese relative ad attività diverse da quelle proprie degli esercizi ricettivi.

ALLEGATO 2

**DL 83/2014: Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo
(C. 2426 Governo)**

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il disegno di legge del Governo C. 2426, di conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, recante disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo;

rilevato che:

il provvedimento detta disposizioni finalizzate alla tutela e alla valorizzazione dei beni culturali, alla promozione e organizzazione delle attività culturali e al rilancio del turismo;

in base alla Costituzione, la materia della tutela dei beni culturali è attribuita alla competenza legislativa esclusiva dello Stato (articolo 117, secondo comma, lett. s)), fermo restando che la legge statale deve disciplinare forme di intesa e coordinamento tra lo Stato e le regioni in questa materia (articolo 118, terzo comma), mentre la materia della valorizzazione dei beni culturali e della promozione e organizzazione di attività culturali è attribuita alla competenza legislativa concorrente dello Stato e delle regioni (articolo 117, terzo comma);

la Corte costituzionale ha chiarito che lo sviluppo della cultura corrisponde a finalità di interesse generale, « il cui perseguimento fa capo alla Repubblica in tutte le sue articolazioni (articolo 9 Cost.), anche al di là del riparto di competenze per materia fra Stato e regioni » (sentenze n. 478 del 2002 e n. 307 del 2004), e che

la promozione e organizzazione di attività culturali comprende lo spettacolo e le attività cinematografiche (sentenze n. 255 del 2004 e n. 285 del 2005);

la Corte costituzionale ha altresì chiarito (a partire dalla sentenza n. 197 del 2003) che la materia del turismo è attribuita alla competenza legislativa residuale delle regioni (articolo 117, quarto comma) e che, nondimeno, considerata l'importanza del settore del turismo per l'economia nazionale, tale attribuzione non esclude la legittimità di un intervento legislativo dello Stato volto a disciplinare l'esercizio unitario di determinate funzioni amministrative nella materia, fermo restando che la valutazione dell'interesse pubblico sottostante all'assunzione di funzioni regionali da parte dello Stato deve essere proporzionata, assistita da ragionevolezza alla stregua di uno scrutinio stretto di costituzionalità e rispettosa del principio di leale collaborazione con le regioni (sentenze n. 76 e n. 13 del 2009, n. 94 del 2008, n. 339 e n. 88 del 2007, n. 214 del 2006);

con specifico riguardo al settore turistico, la Corte ha affermato che la necessità di un intervento unitario del legislatore statale nasce dall'esigenza di valorizzare al meglio l'attività turistica sul piano economico interno ed internazionale, attraverso misure di varia e complessa natura, e dalla necessità di ricondurre ad unità la grande varietà dell'offerta turistica del nostro Paese e di esaltare il rilievo assunto dal turismo

nell'ambito dell'economia nazionale (sentenze n. 76 del 2009, n. 88 del 2007 e n. 214 del 2006);

numerose disposizioni appaiono inoltre funzionali alla tutela della concorrenza, che l'articolo 117, secondo comma, lett. e) attribuisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

rilevato che:

l'articolo 4, comma 1 – che stabilisce che gli uffici territoriali del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e i comuni debbano avviare i procedimenti di riesame delle autorizzazioni e delle concessioni di suolo pubblico per verificarne la compatibilità con le esigenze di decoro dei siti culturali e che, in tale riesame, possano procedere anche in deroga ad eventuali disposizioni regionali adottate in base all'articolo 28, commi 12-14 del decreto legislativo n. 114 del 1998 e ai criteri per il rilascio e il rinnovo della concessione di posteggi per l'esercizio del commercio su aree pubbliche stabiliti con intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 70 del decreto legislativo n. 59 del 2010 – incide sulla materia della valorizzazione dei beni culturali, attribuita alla legislazione concorrente dello Stato e delle regioni, e sulla materia del commercio, attribuita alla legislazione residuale delle regioni;

l'articolo 7, comma 1 – che, al fine di accrescere la capacità attrattiva del Paese, prevede il finanziamento di interventi di tutela e valorizzazione di beni o siti di rilevanza culturale nazionale individuati annualmente con apposito decreto ministeriale – incide, tra l'altro, anche sulla materia del turismo;

l'articolo 8 – che, al fine di migliorare il servizio pubblico di valorizzazione dei beni culturali, prevede che gli istituti e i luoghi della cultura impieghino giovani laureati con contratto di lavoro flessibile e che i titoli di studio utili, le modalità di tenuta dei relativi elenchi e le modalità di riparto delle risorse stanziare a tal fine siano stabiliti con decreto mi-

nisteriale, sentita la Conferenza unificata – incide sulla materia della valorizzazione dei beni culturali;

l'articolo 9 e l'articolo 10 – che prevedono crediti di imposta per incentivare la digitalizzazione degli esercizi ricettivi e la riqualificazione e l'accessibilità delle strutture ricettive – incidono, tra l'altro, anche sulla materia del turismo;

parimenti, incide anche sulla materia del turismo l'articolo 11, che detta norme in materia di mobilità e accoglienza e guide turistiche;

per quanto riguarda, in particolare, la disciplina dell'attività di guida turistica (di cui al comma 3 del medesimo articolo 11), va preso atto che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 178 del 2014, ha considerato la previsione (introdotta dall'articolo 3 della legge n. 97 del 2013) di un'abilitazione alla professione di guida turistica valida su tutto il territorio nazionale alla stregua di una misura di liberalizzazione, riconducendola quindi alla materia della tutela della concorrenza, sulla quale, come già ricordato, la competenza legislativa spetta allo Stato in via esclusiva, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lett. e) della Costituzione;

peraltro, non c'è dubbio che, ai fini di un servizio di guida turistica di qualità e della conseguente promozione del turismo, sia indispensabile che le guide turistiche, pur abilitate su tutto il territorio nazionale, conoscano soprattutto lo specifico territorio sul quale operano e i relativi beni culturali;

inoltre, per effetto delle modifiche introdotte dal decreto-legge in esame al citato articolo 3 della legge n. 97 del 2013, attualmente si prevede che con decreto ministeriale, sentita la Conferenza unificata, siano individuati i siti di particolare interesse storico, artistico o archeologico per i quali occorre una specifica abilitazione (per svolgere l'attività di guida turistica), nonché, previa intesa in sede di Conferenza unificata, i requisiti necessari ad ottenere tale abilitazione e la disciplina

del procedimento di rilascio, laddove appare più congruo prevedere l'intesa della Conferenza unificata sia ai fini dell'individuazione dei siti di particolare interesse, sia ai fini della definizione dei requisiti per ottenere l'abilitazione;

rilevato che:

L'articolo 13, disponendo che l'avvio e l'esercizio delle strutture turistico-ricettive e l'apertura delle agenzie di viaggi e turismo siano soggetti a segnalazione certificata di inizio attività, sostanzialmente ripropone il contenuto degli articoli 16, comma 1, e 21 del cosiddetto codice del turismo (decreto legislativo n. 79 del 2012), che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 80 del 2012, ha dichiarato illegittimi in quanto volti all'accentrimento di funzioni rientranti nella competenza residuale delle regioni;

peraltro, la stessa Corte costituzionale, nelle successive sentenze n. 203 del 2012 e n. 121 del 2014, ha argomentato che la disciplina della SCIA è riconducibile alla competenza legislativa esclusiva dello Stato in base al parametro di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione («determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale»): infatti la disciplina della SCIA, tendendo a semplificare le procedure amministrative e ad alleggerire il carico di adempimenti a carico del cittadino, risponde al principio di semplificazione, che può essere considerato come principio fondamentale dell'azione amministrativa, mentre questa, a sua volta, può essere qualificata come «prestazione», della quale lo Stato è competente a fissare il livello essenziale a fronte di uno specifico diritto degli individui e delle imprese;

inoltre, il caso di specie – in quanto tende alla semplificazione e all'uniformazione sul territorio nazionale di un adempimento funzionale all'avvio di attività economiche (strutture turistico-ricettive e agenzie di viaggi e turismo) – appare riconducibile anche alla materia

della tutela della concorrenza, che l'articolo 117, secondo comma, lett. *e*) della Costituzione riserva alla legislazione esclusiva dello Stato;

rilevato che:

L'articolo 16, che detta una nuova disciplina dell'ENIT-Agenzia nazionale del turismo, incide sulla materia del turismo, tra l'altro prevedendo che il nuovo statuto dell'Agenzia debba disciplinare anche l'Osservatorio nazionale del turismo;

la Corte costituzionale ha ritenuto necessario il coinvolgimento delle regioni sia nella procedura di nomina degli organi dell'ENIT (sentenza n. 214 del 2006), sia nella disciplina dell'Osservatorio nazionale dell'agriturismo (sentenza n. 339 del 2007);

rilevato infine che:

in considerazione del fatto che la Repubblica, in quanto Stato regionale, riconosce e tutela le specifiche identità regionali, appare necessario – anche nella prospettiva delle riforme costituzionali *in itinere*, che allo stato sono orientate a modificare il riparto di competenze tra lo Stato e le regioni in materia di turismo – che alle regioni stesse sia comunque riconosciuta la possibilità di promuovere autonomamente in Italia e all'estero se stesse e la propria immagine,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) l'articolo 4, comma 1, sia riformulato nel senso di prevedere che le regioni debbano modificare le proprie normative in materia di rilascio di autorizzazioni e concessioni di suolo pubblico al fine di garantire la salvaguardia del principio secondo cui tali autorizzazioni e concessioni devono comunque assicurare il decoro dei siti culturali, nell'ottica di una adeguata valorizzazione degli stessi in quanto beni culturali;

2) all'articolo 7, comma 1, si preveda che sul Piano strategico « Grandi progetti beni culturali » e sulla ripartizione delle relative risorse sia sentita anche la Conferenza unificata;

3) all'articolo 11, comma 1, si preveda l'intesa, anziché il semplice parere, in sede di Conferenza Stato-regioni sul piano straordinario della mobilità turistica;

4) al medesimo articolo 11, si preveda altresì un coinvolgimento delle regioni nell'attuazione delle misure di cui al comma 3, in base al quale immobili pubblici non utilizzati possono essere concessi a imprese per la realizzazione di percorsi pedonali, ciclabili e mototuristici;

e con le seguenti osservazioni:

a) all'articolo 7, comma 2, lett. b), capoverso comma 4-ter, appare opportuno prevedere che i progetti culturali relativi alle periferie urbane siano elaborati secondo criteri da stabilire in sede di Conferenza unificata;

b) all'articolo 8, comma 4, appare opportuno prevedere che sul decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ivi menzionato (che stabilisce – oltre ai titoli di studio utili per l'inserimento negli elenchi dei giovani da impiegare presso gli istituti e i luoghi della cultura, anche delle regioni – anche le modalità di tenuta e aggiornamento dei predetti elenchi e le modalità di riparto delle risorse stanziato) sia acquisita l'intesa, e non il semplice parere, della Conferenza unificata;

c) all'articolo 9, comma 4, e all'articolo 10, comma 4, appare opportuno prevedere che sui due decreti ministeriali ivi menzionati (che devono individuare i soggetti e le spese ammessi ai crediti di imposta, le relative procedure, le soglie massime di spesa e le procedure di recupero in caso di uso illegittimo dei crediti) sia acquisita l'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni;

d) al comma 4 dell'articolo 11, appare opportuno modificare l'articolo 3 della legge n. 97 del 2013 (in materia di

abilitazione nazionale per la professione di guida turistica) anche nel senso di prevedere che, in sede di Conferenza Stato-regioni o comunque con il coinvolgimento del sistema delle regioni, siano stabilite regole volte ad assicurare che le guide turistiche, anche se abilitate su tutto il territorio nazionale, conoscano lo specifico territorio sul quale operano e i relativi beni culturali;

e) al medesimo comma 4 dell'articolo 11, appare opportuno prevedere che l'intesa in sede di Conferenza unificata sul decreto ministeriale di cui all'articolo 3, comma 3, della legge n. 97 del 2013, sia acquisita anche ai fini dell'individuazione dei siti di particolare interesse storico, artistico o archeologico per i quali occorre una specifica abilitazione per l'esercizio dell'attività di guida turistica, e non soltanto ai fini dell'individuazione dei requisiti necessari ad ottenere tale abilitazione e della disciplina del relativo procedimento di rilascio;

f) all'articolo 16, appare opportuno prevedere un coinvolgimento del sistema delle regioni nell'attività dell'ENIT, innanzitutto stabilendo, al comma 5, che sul nuovo statuto dell'Agenzia (che, tra l'altro, disciplina l'Osservatorio nazionale del turismo) e sulla nomina del presidente dell'ENIT sia acquisita l'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni; che nel consiglio federale di cui al comma 6 siano rappresentate direttamente le regioni, salvo che le stesse deleghino a rappresentarle componenti delle eventuali agenzie regionali per il turismo; che nell'Osservatorio nazionale del turismo di cui al medesimo comma 6 siano rappresentate le regioni; e che ai fini della convenzione tra il Ministero e l'ENIT di cui al comma 7 (che, tra l'altro, definisce gli obiettivi dell'Agenzia) sia acquisita l'intesa, e non il semplice parere, in sede di Conferenza Stato-regioni;

g) all'articolo 9, comma 2, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di escludere dal beneficio del credito di im-

posta le spese relative ad attività diverse da quelle proprie degli esercizi ricettivi;

h) valutino infine le Commissioni di merito l'opportunità di coinvolgere le regioni ai fini della più ampia diffusione

della conoscenza del beneficio fiscale previsto dall'articolo 1 per chi effettua erogazioni liberali in denaro per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali e per le altre finalità indicate dalla disposizione.